



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 30/06/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 4 maggio 2009, n. 229

L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Daunia Wind Srl - parco eolico nel Comune di Candela in località Scalandrone - Coste - Pietralunga - Bascianelli e Pisciole - istanza del 27.04.2006 - conclusione del procedimento di riesame.

L'anno 2009 addì 4 del mese di maggio in Bari - Modugno presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia - Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 106 del 23.02.2006 e notificata alla società proponente con nota prot. n. 3145 del 14.03.2006, il competente Settore Ecologia della Regione Puglia esprimeva parere sull'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. presentata dalla Daunia Wind Srl, avente sede legale in Foggia alla S.S. 16 Zona Industriale Incoronata, per la realizzazione di un parco eolico in agro del Comune di Candela alle località Scalandrone, Coste, Pietralunga, Bascianelli, Pisciole, escludendo dalla applicazione delle procedure di V.I.A. n. 15 aerogeneratori su un totale di 23 originariamente proposti, con una serie di motivazioni e prescrizioni nello stesso provvedimento riportate;
- con nota depositata il 27.04.2006 ed acquisita al prot. n. 6262 del 18.05.2006 la società presentava istanza di riesame, chiedendo di "riesaminare il progetto relativo al parco eolico di cui in oggetto limitatamente agli aerogeneratori nn. 3, 4, 10, 11, 13, 14, 18 e 23", ovvero limitatamente agli aerogeneratori non esclusi dalla V.I.A.. A tale istanza allegava relazione tecnica di riesame degli aerogeneratori collocati sui crinali, planimetria con indicazione degli spostamenti in funzione dei crinali;
- con nota prot. n. 7071 del 12.06.2006 il Settore Ecologia riscontrava l'istanza di riesame della società, evidenziando che, trattandosi di spostamento di aerogeneratori e conseguente loro nuova riallocazione, tale riesame comportava l'attivazione di una nuova procedura di screening "con le conseguenti forme di pubblicità così come previste dalla norma";
- con nota acquisita al prot. n. 8703 del 18.07.2006 il Comune di Candela trasmetteva al Settore Ecologia il parere ai sensi dell'art. 16 comma 5° della L.R. 11/2001 e l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione del progetto all'Albo pretorio dal 12.06.2006, nonché l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione del progetto all'Albo pretorio dal 12.06.2006 al 12/07/2006;
- con nota acquisita al prot. n. 10063 del 24.08.2006 la società proponente anticipava il contenuto del parere espresso dalla Autorità di Bacino, chiedendo al Settore Ecologia di "voler chiarire in modo espresso la non assoggettabilità alle disposizioni di cui all'art. 14 del R.R. 9/2006";

- con nota acquisita al prot. n. 10089 del 25.08.2006 l'Autorità di Bacino trasmetteva al Settore Ecologia il parere di propria competenza;
- con nota prot. n. 11590 del 05.10.2006 il Settore Ecologia confermava quanto già espresso con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 23.02.2006, evidenziando la mancata effettuazione delle pubblicazioni all'Albo Pretorio comunale in relazione ai previsti spostamenti;
- con nota acquisita al prot. n. 12197 del 17.10.2006 Daunia Wind trasmetteva copia del parere del Comune, attestazione del rende noto con certificazione delle pubblicazioni relative al riposizionamento degli aerogeneratori, nonché relazione ambientale con vari allegati;
- con nota acquisita al prot. n. 13203 del 09.11.2006 il proponente sollecitava al Settore Ecologia l'espressione del parere sul riesame;
- con nota prot. n. 14469 del 06.12.2006 il Settore Ecologia della Regione Puglia, riscontrando la nota prot. 13203/06 della società, ed ivi ricostruendo l'iter amministrativo intercorso, a seguito di attento e circostanziato esame della documentazione prodotta dalla società, esprimeva "parere favorevole alla delocalizzazione degli aerogeneratori n. 3 e 14";
- con nota acquisita al prot. n. 11854 del 20.07.2007 la società proponente sollecitava nuovamente l'espressione sul riesame relativamente agli aerogeneratori nn. 4, 10, 11, 13, 14, 18, predisponendo apposito supporto digitale, nonché perizia giurata con l'esatta ubicazione dei crinali, nell'ambito dello studio sulla conformazione geomorfologica dei siti prescelti;
- con nota acquisita al prot. n. 12624 del 15.09.2008 il proponente sollecitava nuovamente l'esito del riesame;
- con nota prot. n. 15550 del 05.11.2008 il Settore Ecologia riscontrava la nota prot. n. 12624 del 15.09.2008, ritenendo compatibile l'installazione degli aerogeneratori T10 e T18;
- con nota depositata il 20.02.2009 ed acquisita al prot. n. 2346 del 20.02.2009 la società trasmetteva le coordinate Gauss - Boaga degli aerogeneratori identificati dai nn. T3 e T14.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi a corredo delle istanze di riesame richieste dal proponente, a seguito dell'istanza di riesame si rilevano le seguenti caratteristiche:

Relativamente agli aerogeneratori identificati dai numeri 3 e 14 di cui alla nota prot. n. 14469 del 16.12.2006, si deve osservare che in sede di prima istanza di riesame fu condotta una valutazione di ogni delocalizzazione di aerogeneratori effettuata, in base a quanto rappresentato e dichiarato nella Tavola "Planimetria con indicazione delle nuove macchine spostate in funzione della posizione dei crinali" e, valutate opportunamente le distanze degli aerogeneratori rispetto ai nuovi siti di allocazione, fu espletato favorevolmente il riesame relativamente alle macchine identificate dai nn. T3 e T14.

L'aerogeneratore T4, nella riformulata localizzazione delle torri, risulta distante poco più di 50 m da un dorsale segnalato dalla carta geomorfologica del PUTT-P/Beni e Paesaggio Ambientale della Regione Puglia, e come tale in contrasto con l'art. 14, comma 2 lett. G) del R.R. 16/2006 che prescrive una distanza di rispetto pari a m. 100. Per di più, l'originaria ubicazione dell'omonimo aerogeneratore rientra anche nell'ATD di cui all'art. 3.09 delle Norme tecniche di attuazione del PUTT, il cui regime di tutela, giusto l'art. 3.09.3, ne comporta l'esclusione. Tale circostanza lo rende non conforme anche ai sensi dell'art. 14 comma 2° lett. J del R.R. 16/2006.

L'aerogeneratore T10, nella sua configurazione originaria, dista invece circa m 75 da un corso d'acqua

segnalato dal PUTT e pertanto ricade sia all'interno della fascia di rispetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2° lett. G del R.R. 16/2006 (poiché il PUTT regionale ricomprende anche i corsi d'acqua nel sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico) sia all'interno dell'area annessa perimetrata secondo l'art. 3.08:3 delle NNTT di attuazione del PUTT. Nel suo riposizionamento assume una localizzazione compatibile con le citate norme del RR 16/2006 poiché tale distanza è reimpostata su valori tali da consentire il rispetto dei parametri imposti dalle citate Norme Tecniche. L'aerogeneratore T11 in entrambe le configurazioni è inciso da un dorsale segnalato dal PUTT regionale, in difformità a quanto previsto dall'art. 14 comma 2° lett. G del R.R. 16/2006 che ne impone una distanza pari a m. 100. Inoltre rientra anche nell'ATD di cui all'art. 3.09 delle Norme Tecniche di attuazione del PUTT, il cui regime di tutela ne impone l'esclusione. Pertanto la sua allocazione è incompatibile con quanto previsto dall'art. 14 comma 2° del citato Regolamento.

L'aerogeneratore T13 è nelle medesime condizioni di quello di cui al punto precedente, T11, e pertanto incompatibile con il R.R. 16/2006 e con le Norme Tecniche di attuazione del PUTT. L'aerogeneratore T18, come riscontrato dallo studio presentato e conseguente elaborazione di morfologia del suolo, è posizionato, rispetto alla dorsale segnalata dalla carta geomorfologica PUTT-P, ad una distanza maggiore di quella richiamata dall'art. 14 comma 2° lett. G del R.R. 16/06, essendo tale dorsale coerente con il suo corretto sviluppo lineare.

L'aerogeneratore T23, in entrambe le configurazioni, risulta distante circa m. 20 da una dorsale segnalata dal PUTT regionale, in difformità a quanto previsto dall'art. 14 comma 2° lett. G del R.R. 16/2006 e, rientrando anche nell'ATD di cui all'art. 3.09 delle Norme Tecniche di attuazione del PUTT, è incompatibile ai sensi dell'art. 14 comma 2° lett. J del citato regolamento.

Per tutto quanto sopra esposto, preso atto delle risultanze della nuova istruttoria tecnica espletata a seguito dell'istanza di riesame, si ritiene di escludere dalla procedura di V.I.A. gli aerogeneratori identificati dai numeri T3, T10, T14 e T18, considerando valide per l'esclusione della medesima procedura le prescrizioni già impartite in sede di Determinazione Dirigenziale n. 106 del 12.02.2006.

Coordinate aerogeneratori esclusi da V.I.A.  
a seguito di riesame  
(Gauss-Boaga fuso Est)

---

ID X Y

---

T3 2566211 4551014  
T10 2564510 4551735  
T14 2563217 4551064  
T18 2563198 4551726

---

Il presente parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune interessato dall'intervento, in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili- come da previsioni urbanistiche- per più di quattro ore al giorno; pertanto detto riscontro dovrà essere effettuato da parte della Amministrazione Comunale in sede di Conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva. Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale delle opere proposte in progetto, a seguito di conclusione del procedimento di riesame avviato su istanza del proponente.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO V.I.A.,  
PROGRAMMAZIONE E POLITICHE ENERGETICHE

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001, come aggiornata e modificata;
- Visto il Regolamento Regionale n. 16/2006 "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia";
- Richiamate le funzioni di vigilanza di cui all'art. 21 c. 1 L.R. 11/01;
- Vista e considerata la su riportata istruttoria espletata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;
- Vista la Determina Dirigenziale del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 106 del 23.02.2006;
- Vista l'istanza di riesame inoltrata dalla società proponente.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

#### DETERMINA

- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Candela proposto dalla Daunia Wind Srl, con sede legale in Foggia alla S.S. 16 Z.I. Incoronata, a seguito dell'istanza di riesame dei 27.04.2006, relativamente ai 4 (quattro) aerogeneratori di cui alla narrativa del presente provvedimento, le cui coordinate Gauss - Boaga sono sopra trascritte;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini i legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in

alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A.

Ing. Giuseppe Angelini Ing. Antonello Antonicelli

---